

**Informativa sul nuovo regime opzionale a favore dei pensionati non residenti che trasferiscono la residenza fiscale nei Comuni del Mezzogiorno d'Italia, ai sensi dell'art. 24-ter del Tuir introdotto dall'articolo 1, comma 276 della L.145/20018 ("Legge di bilancio 2019")**

La legge di bilancio 2019 ha previsto un regime fiscale opzionale "di favore" per i **soggetti non residenti** che percepiscono **redditi da pensione estera** nel caso in cui decidano di **trasferire la propria residenza fiscale in uno dei Comuni delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, a bassa densità abitativa ovvero con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.**

In particolare, il suddetto regime consente di versare, per l'intera durata di applicazione, **un'imposta sostitutiva del 7%** su tutti i redditi prodotti all'estero, come individuati dall'articolo 165, comma 2 del Tuir. Il versamento dell'imposta deve avvenire in **un'unica soluzione**, per ciascun periodo di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

➤ **Ambito soggettivo del regime opzionale**

L'agevolazione spetta solo in presenza dei seguenti requisiti soggettivi:

- 1) Il soggetto **non deve essere stato residente in Italia per almeno 5 periodi di imposta** precedenti l'inizio della validità dell'opzione;
- 2) **deve sussistere un accordo di cooperazione amministrativa nell'ambito fiscale tra l'Italia e la giurisdizione in cui il soggetto ha avuto l'ultima residenza fiscale** prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

➤ **Modalità di applicazione del regime opzionale**

Il regime opzionale:

- **è valido per i primi cinque anni successivi a quello in cui viene esercitata l'opzione;** è possibile esercitare l'opzione già a decorrere dal periodo di imposta 2019. Decorsi i cinque anni, gli effetti dell'opzione cessano automaticamente, non è possibile il rinnovo;
- **si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il contribuente ha trasferito la residenza fiscale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Tuir, in uno dei Comuni del Mezzogiorno d'Italia.** In dichiarazione devono essere indicate le seguenti informazioni (oltre a quelle relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi sopra menzionati):
  - i) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
  - ii) lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione;
  - iii) l'importo dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, relativamente ai redditi prodotti in uno o più stati o territori esteri, il soggetto può esercitarla anche nelle dichiarazioni dei redditi riferite ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio del regime opzionale.

➤ **Revoche e cause di decadenza del regime opzionale**

**Revoca**

L'opzione può essere revocata dal contribuente in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione.

**Decadenza**

L'opzione può decadere nei seguenti casi:

- 1) qualora non sussistono più i requisiti richiesti dalla norma;
- 2) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo di imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
- 3) trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli "agevolati", con effetto dal periodo di imposta in cui varia la residenza;
- 4) trasferimento della residenza all'estero.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Andrea Filogari